

DECRETOM 203
DEL 18/12/2020



Procuratore del Tribunale
del Decreto n. 182

TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
PRESIDENZA

Decr. n. 182/2020

Il Presidente

Visto il DPCM 3 novembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il D.L. n. 137 del 28.10.2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19";

Viste le linee guida approvate dal CSM in data 4.11.2020;

Visto il Decreto del Ministro della Salute del 4 novembre 2020, nel quale la Calabria è stata collocata tra le regioni c.d. "zona rossa", con livello 4 di rischio alto di diffusione del contagio da Sars-Cov-2, con le conseguenti limitazioni anche alla circolazione delle persone;

Tenuto conto della diffusione del Covid-19 nel territorio del circondario del Tribunale e dei casi di infezione che hanno coinvolto avvocati, magistrati e personale amministrativo;

Dato atto, pertanto, dell'esigenza di limitare quanto più possibile gli accessi al Palazzo di Giustizia e le occasioni di contatto tra le persone;

Considerato, altresì, che attualmente il personale amministrativo presta servizio in modalità di lavoro agile, con conseguente contingentamento delle unità presenti negli uffici e, quindi, in grado di prestare assistenza ai magistrati in funzione dell'udienza e nel corso della stessa;

Dato atto, quindi, dell'esigenza di organizzare le attività di udienza in modo compatibile con l'attuale assetto organizzativo delle cancellerie;

d'intesa con il Procuratore della Repubblica, con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme e con la Camera Penale;

DISPONE

Prescrizioni per la celebrazione delle udienze nel settore civile

I. Le udienze dei procedimenti civili contenziosi e di volontaria giurisdizione, anche collegiali, e dei procedimenti in materia di lavoro e previdenza fissate per l'escussione di testi o per l'audizione delle parti o di terzi, o per l'interrogatorio libero o formale o per il giuramento decisorio delle parti, calendarizzate nel periodo compreso tra il 19 novembre 2020 (incluso) ed il 18 dicembre 2020, salvo proroghe, saranno preferibilmente rinviate d'ufficio a data successiva al 18 dicembre attraverso decreto emesso fuori udienza dal magistrato o dal Presidente del collegio e comunicato alle parti, salvo che si tratti di procedimenti che presentano oggettivo carattere di urgenza. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal Presidente del collegio, su richiesta di parte o d'ufficio. Il rinvio dovrà essere quanto più possibile contenuto.

Saranno, altresì, rinviati con decreto fuori udienza i procedimenti di qualsiasi ruolo civile nei quali sussistano ragioni oggettive che impediscano l'utile celebrazione dell'udienza (ad es. ove sia stata depositata e accolta richiesta di proroga del termine per il deposito della c.t.u., con conseguente slittamento dell'udienza per il relativo esame, ovvero nel caso in cui, per il carico di ruolo, il magistrato non possa trattenerne la causa a sentenza).

II. Le udienze, monocratiche e collegiali, dei ruoli civile contenzioso, volontaria giurisdizione, lavoro, previdenza, esecuzione immobiliare e mobiliare, in cui siano previsti incombeni diversi da quelli sopra indicati saranno tenute con le modalità della trattazione scritta o da remoto, secondo le forme e termini di cui al Protocollo n. 950 del 17.04.2020 tra Tribunale e Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme.

III. Saranno celebrate in presenza le udienze nei procedimenti di sfratto e nei procedimenti cautelari, possessori e nunciatori nella fase monocratica, salvo che la particolare materia del contendere consenta la trattazione scritta o da remoto (ad es. in caso di controversia di natura documentale o nella quale sia stata interamente conclusa l'attività istruttoria o in cui quest'ultima sia ritenuta superflua dal magistrato).

IV. Nei casi di cui al precedente punto e in tutti i casi in cui non sia possibile la celebrazione dell'udienza attraverso trattazione scritta o da remoto nei procedimenti relativi a qualsiasi ruolo civile, sarà fissato per ogni udienza un numero contenuto di procedimenti - da valutarsi in concreto con prudenza e cautela - che il magistrato sceglierà in base a criteri di urgenza e/o di anzianità di ruolo, in modo tale che sia assicurata la distribuzione per orario o per fasce orarie rigorosi e sia categoricamente evitata la sovrapposizione delle trattazioni e l'attesa di persone fuori dall'aula.

V. Le udienze Presidenziali di separazione giudiziale e divorzio contenzioso saranno tenute in presenza, nel numero massimo di otto fascicoli per udienza, suddivisi per orario; sarà comunque possibile trattare un numero di procedimenti maggiore di quello indicato, nel caso - da valutarsi in concreto con prudenza e cautela - in cui ciò non comporti sovrapposizione di trattazioni, sia garantito adeguato scaglionamento degli accessi all'aula e siano evitati assembramenti di persone in attesa di udienza. Il decreto di rinvio delle cause che non potranno

essere trattate dovrà essere comunicato alle parti almeno sette giorni prima dell'udienza;

VI. Le udienze Presidenziali nei procedimenti di separazione consensuale e le udienze collegiali nei procedimenti di divorzio congiunto saranno tenute con trattazione scritta se, entro dieci giorni prima dell'udienza, le parti manifestino, con apposita personale dichiarazione, la volontà di non riconciliarsi e la rinuncia a presenziare all'udienza, come già previsto nel Protocollo n. 950 del 17.04.2020 tra Tribunale e Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme. Ove tale dichiarazione non sia depositata, la relativa udienza sarà tenuta in presenza, salvo rinvio ove il numero complessivo dei fascicoli non ne consenta la trattazione, per come disposto nel precedente punto.

VII. Le udienze prefallimentari verranno tenute in presenza, salvo che lo stato dell'istruttoria consenta la trattazione scritta (ad es. istruttoria già completa); nei procedimenti in cui non risulta ancora depositata la relazione informativa della Guardia di Finanza, il magistrato potrà disporre un rinvio con provvedimento emesso fuori udienza e comunicato alle parti costituite almeno il giorno prima dell'udienza stessa.

VIII. Le udienze fallimentari saranno tenute in presenza con suddivisione per orario in numero tale da garantire il loro svolgimento in sicurezza ed evitare la sovrapposizione di trattazioni.

IX. I decreti di rinvio delle udienze dovranno essere comunicati alle parti a cura della cancelleria nelle forme di legge al più tardi entro due giorni prima dell'udienza; nello stesso termine gli orari o le fasce orarie di trattazione dei procedimenti dovranno essere comunicati al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati: si raccomanda il rigoroso rispetto di tali tempistiche, imprescindibili per una corretta e ordinata organizzazione degli accessi al Palazzo di Giustizia.

X. Resta sempre salva la facoltà per le parti di richiedere un rinvio dell'udienza che debba celebrarsi in presenza, soprattutto laddove vi siano sospetti di contatti diretti o indiretti con soggetti positivi al Covid-19. L'istanza di rinvio avanzata congiuntamente dalle parti verrà tendenzialmente accolta; l'istanza di rinvio proveniente da una delle parti sarà valutata alla luce delle ragioni della richiesta e dell'urgenza della materia del contendere.

Prescrizioni per la celebrazione delle udienze nel settore penale

I. Nel periodo compreso tra il 19 novembre 2020 ed il 18 dicembre 2020, salvo proroghe, saranno regolarmente tenute nella data e nell'orario già fissato ovvero, ove ciò non sia ancora avvenuto, da fissarsi ad opera del giudice o del Presidente del collegio titolare:

- a) Le udienze di convalida dell'arresto, del fermo e dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare;
- b) Gli interrogatori di garanzia dei soggetti sottoposti a misura cautelare custodiale;

- c) Le udienze dei procedimenti nell'ambito dei quali vi sono imputati sottoposti a misura cautelare personale custodiale ovvero a misura di sicurezza detentiva;
- d) Le udienze di procedimenti già rinviati per la sola discussione delle parti;
- e) Le udienze dei procedimenti ove i reati contestati siano estinti per prescrizione;
- f) Le udienze dei procedimenti ove i reati contestati siano prossimi alla prescrizione;
- g) Le udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal Presidente del collegio, su richiesta di parte o d'ufficio, con provvedimento motivato e non impugnabile, tenendo conto anche delle indicazioni contenute nell'art. 132-bis disp. att. c.p.p..

II. Tutte le udienze dei procedimenti penali al di fuori dei casi indicati nel precedente punto, calendarizzate nel periodo suddetto, saranno preferibilmente rinviate d'ufficio a data successiva al 18 dicembre, soprattutto se rivolte all'escussione di testi, specie se provenienti da altro comune, salvo che il giudice o il Presidente del collegio ritengano – con valutazione improntata a massima prudenza e cautela – che possa garantirsi certamente la celebrazione dell'udienza in sicurezza e che siano evitati assembramenti di persone in attesa di udienza. Il rinvio, ove disposto, dovrà essere quanto più possibile contenuto.

Le date di rinvio saranno comunicate in udienza, con la presenza di un solo avvocato all'uopo delegato dal COA di Lamezia Terme.

Non sarà consentito l'accesso all'interno del Palazzo di Giustizia di Lamezia Terme agli imputati, parti private e testimoni interessati ai procedimenti rinviati d'ufficio.

III. Le udienze non rinviate saranno tenute secondo le modalità stabilite con il protocollo per le udienze penali, intercorso con il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e che in questa sede si richiamano integralmente, fatti salvi, in ogni caso, i limiti e le condizioni previste dall'art. 23 D.L. n. 137/2020 per lo svolgimento di udienze da remoto.

Il ruolo di udienza, con l'elenco dei giudizi in trattazione, dovrà essere comunicato nei modi e tempi indicati nel decreto n. 170 del 03.11.2020.

Le udienze che si svolgeranno con la presenza fisica, in aula di udienza, del giudice e delle parti, si terranno a porte chiuse ai sensi del citato art. 23.

Prescrizioni per il contingentamento e la sicurezza dell'accesso al Palazzo di Giustizia

I. Si rammenta a chiunque faccia ingresso al Palazzo di Giustizia che è obbligatorio l'uso delle mascherine, da indossarsi correttamente, si che esse coprano naso e bocca e aderiscano bene al volto;

II. Deve essere mantenuta tra le persone, anche se dotate di dispositivi di protezione individuale, una distanza quanto più ampia possibile e, comunque, non inferiore ad un metro;

III. Sono vietati gli assembramenti di persone nei corridoi, nell'atrio e in qualsiasi spazio del Palazzo; in caso di attesa dell'udienza, gli Avvocati sono invitati a distribuirsi, senza assembrarsi, negli spazi più ampi e arieggiati del Palazzo;

IV. E' consentito l'accesso ai difensori e, quando permesso o richiesto, alle parti solo per l'attività di udienza, secondo il calendario e gli orari stabiliti, ovvero per il disbrigo di incombenze di cancelleria e per il tempo all'uopo strettamente necessario; si invitano, quindi, i difensori ad accedere al Palazzo solo in prossimità dell'orario di udienza o dell'apertura al pubblico del front-office;

V. Si raccomanda di non fare ingresso nel Palazzo di Giustizia ove sia avvertano sintomi astrattamente riconducibili ad infezione da virus Sars-Cov-2 ovvero nel caso in cui si siano avuti contatti stretti con soggetto positivo o sospetto positivo al virus;

VI. Si invitano i difensori ad informare i propri assistiti che debbano partecipare all'udienza o, comunque, recarsi nel tribunale in merito alle prescrizioni oggetto del presente decreto;

VII. Restano ferme le prescrizioni di cui al decreto n. 169 del 30.10.2020, che in questa sede deve intendersi integralmente richiamato.

Si comunichi al Personale di Tribunale, Unep e Giudice di Pace, ai Sigg. Magistrati, alla RSU, alla Procura della Repubblica - Sede, al Presidente della Corte di Appello di Catanzaro ed al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme e al Presidente della Camera Penale di Lamezia Terme.
Lamezia Terme 17-11-2020

DECRETO N. 203/2020

Il Presidente f.f.,
Visto il decreto che precede.

Il Presidente del Tribunale F.F.
Adele FORESTA

sentito il Procuratore della
Repubblica ed il Presidente del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
di Lamezia Terme;

ritenuto che per mantenersi, allo stato, inalterati
i presupposti che hanno legittimato l'adozione
del decreto che precede, occorre che non venga
cessare la propria.

P.Q.D.

Dispone la propria delle uniche
autentico nel decreto che precede
fino al 31.01.2021

Si comunica -
L.T., 18.12.2020

TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
IL PRESIDENTE F.F.
Dott. Stefano Sorrentino